10084-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

composta da		
Giorgio Fidelbo	- Presidente -	Sent. n. sez. 10
Orlando Villoni		C.C. – 08/01/2021
Emilia Anna Giordano		R.G.N. 27980/2020
Gaetano De Amicis	- Relatore -	
Riccardo Amoroso		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato il (omissis)

avverso la ordinanza del 03/07/2020 del Tribunale di Roma;

visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione alla entità del sequestro e il rigetto del ricorso nel resto;
udito il difensore, Avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 luglio 2020 il Tribunale di Roma, pronunciandosi sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di (omissis) avverso il decreto

con il quale il G.i.p. del Tribunale di Roma disponeva in data 22 aprile 2020 il sequestro preventivo della somma di euro 63.059,20 ai sensi degli artt. 319, 322 cod. pen. e 321, comma 2-*bis,* cod. proc. pen., ha riformato il provvedimento impugnato rideterminando in euro 53.560,00 la somma di denaro da sottoporre a sequestro in sede cautelare.

Si contesta all'indagato, nella sua qualità di professore dell'Università degli Studi di (omissis) e componente del Consiglio di Dipartimento della Facoltà di economia e giurisprudenza, di avere effettuato un indebito scambio di utilità con il presidente del consiglio di amministrazione di (omissis) s.p.a., (omissis) , per avere ottenuto un incarico di consulenza dal collegio sindacale di tale società, favorendone al contempo la nomina quale professore a contratto presso l'Università di (omissis).

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo con un primo motivo violazioni di legge in ordine alla configurabilità del requisito della gravità indiziaria del delitto di corruzione propria, sull'assunto che l'incarico presso l'Università di (omissis) per il quale il (omissis) era stato designato non prevedeva alcun compenso economico, ma era a titolo gratuito, ciò che impedisce di ravvisare di per sé la percezione di qualsiasi utilità patrimoniale – diretta o indiretta – connessa allo svolgimento dell'incarico e qualsiasi forma di remunerazione non dovuta rispetto alla nomina di componente del collegio sindacale dell'(omissis) s.p.a.

A tal riguardo si pone in rilievo il fatto che l'incarico non è stato conferito al (omissis) dal (omissis) , ma dal collegio sindacale della predetta società e che il provvedimento impugnato ha omesso di considerare il contenuto di un'intercettazione telefonica ivi richiamata – quella del 15 settembre 2017 –, dalla quale risultava che il nominativo dell'indagato era stato già autonomamente individuato dal collegio sindacale e dal suo presidente, (omissis) , il quale ne aveva a sua volta già parlato con lo stesso (omissis), a prescindere da qualsiasi intervento o iniziativa da parte del (omissis). Anche il conferimento dell'incarico – peraltro mai svolto - al (omissis) rientrava nella competenza del Rettore di quell'Università, appartenendo ad un ambito del tutto estraneo all'esercizio delle funzioni svolte dal (omissis), tanto che sia il rettore dell'Università che i sindaci di (omissis) s.p.a. sono rimasti estranei all'imputazione formulata in sede cautelare.

2.1. Ulteriori profili di criticità sono dal ricorrente evidenziati anche in relazione all'asserita natura pubblicistica dell'attività svolta dall'(omissis) s.p.a. ed alla qualità di pubblici ufficiali delle persone che vi agiscono come dirigenti o membri del collegio sindacale, avuto riguardo al fatto che l'assegnazione degli incarichi di consulenza non è regolata nel caso in esame da norme di diritto

pubblico, ma esclusivamente da norme di diritto privato, e che la predetta società non svolge direttamente alcuna funzione operativa legata alla fornitura di energia ovvero alla gestione delle acque, ma opera come una qualunque capogruppo in ambito prevalentemente privatistico.

2.2. Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi in ordine alla impossibilità di configurare quale profitto del reato le somme corrispondenti alla remunerazione di un'attività professionale lecita e dall'indagato effettivamente espletata in misura del tutto congrua rispetto alla qualità della prestazione fornita, sicchè l'importo in sequestro avrebbe dovuto essere quanto meno decurtato delle somme dovute all'erario per le relative obbligazioni fiscali e contributive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

2. Deve preliminarmente rammentarsi che, in tema di misure cautelari reali, la valutazione del *fumus commissi delicti* non può essere limitata semplicemente alla verifica dell'astratta sussumibilità della fattispecie concreta in quella legale, ma deve tradursi in un controllo che tenga nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie, esaminando, sotto ogni aspetto, l'integralità dei requisiti che legittimano il provvedimento cautelare, secondo un orientamento che, pur escludendo la tesi estrema della presenza dei gravi indizi di colpevolezza, afferma la necessità di individuare il presupposto del sequestro preventivo nella concretezza degli indizi di reato e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657; Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226492).

Sulla traccia di tale linea interpretativa si è affermato che, per la sussistenza del *fumus,* devono ritenersi necessarie non solo una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, in base alle quali vengono in concreto ritenuti esistenti il reato configurato e la conseguente possibilità di ricondurre alla figura astratta la fattispecie concreta, ma anche la "plausibilità di un giudizio prognostico alla luce del quale appaia probabile la condanna dell'imputato" (Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, De Stefani, Rv. 247134; Sez. 1, n. 1415 del 16/12/2003, dep. 2004, Marzocchella, Rv. 226640).

Occorre, pertanto, un accertamento concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi, sia pure sul piano indiziario, della sussistenza del reato

ipotizzato (da ultimo, v. Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927).

Nel caso in esame, anche alla luce degli elementi dedotti nella memoria difensiva dall'odierno ricorrente depositata nel giudizio di riesame cautelare, e nell'ordinanza impugnata non compiutamente vagliati, non sono stati prospettati elementi di responsabilità concretamente idonei, sul piano indiziario, a ritenere configurabile l'ipotesi di reato formulata nel tema d'accusa, secondo cui il (omissis) ed il (omissis) avrebbero concordato, nell'esercizio delle rispettive qualità soggettive pubblicistiche, un reciproco scambio di favori ottenendo, il primo, un incarico di consulente del collegio sindacale di (omissis) s.p.a. grazie all'influenza che il secondo vi avrebbe esercitato quale presidente del consiglio di amministrazione della medesima società, e quest'ultimo, a sua volta, un incarico di insegnamento universitario a contratto, che lo stesso (omissis), quale professore ordinario presso l'Ateneo di (omissis), avrebbe proposto e caldeggiato al Consiglio di Dipartimento della Facoltà di economia e giurisprudenza.

3. Ancora in via preliminare, deve rilevarsi come l'ordinanza impugnata abbia congruamente motivato in ordine alla qualifica di pubblico ufficiale del (omissis), avendo egli operato nella duplice veste di professore universitario e di componente il Consiglio di Dipartimento della Facoltà presso la quale svolge le sue funzioni.

In relazione a tale profilo di doglianza il Tribunale ha esaminato le censure difensive e le ha rigettate sottolineando gli aspetti relativi alla configurabilità della qualifica soggettiva pubblicistica in capo agli amministratori ed ai componenti il collegio sindacale di (omissis) s.p.a., quale società per azioni partecipata al 51% e controllata da un'amministrazione pubblica (Roma Capitale), operante quale concessionaria nei settori cd. speciali di cui agli artt. 115 ss. d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sottoposti a regimi derogatori e di rilievo strategico per l'intera economia nazionale (come quelli dell'energia elettrica, delle risorse idriche, del gas e dell'energia termica).

Nell'affidamento dei relativi appalti di lavori, beni e servizi – ivi compresi i contratti pubblici cd. esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del d.lgs. n. 50 del 2016 - la predetta società, secondo la ricostruzione delineata nell'ordinanza impugnata, è tenuta, quale ente cd. aggiudicatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *e)* e lett. *o)*, d.lgs. cit., a rispettare i principî di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, tipici delle attività della pubblica amministrazione.

Al riguardo questa Corte ha stabilito il principio secondo cui i soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della

società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, seppure attraverso gli strumenti privatistici (Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, Rv. 270816; Sez. 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo, Rv. 273781).

Ne consegue che, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, la qualifica di pubblico agente non può farsi discendere dal rilievo pubblicistico dell'attività complessivamente compiuta dall'ente in cui il funzionario è inserito, ma deriva dalla natura delle specifiche attribuzioni e compiti che, nell'ambito di tale attività, sono concretamente svolti dal predetto (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 278196).

Sotto tale profilo, facendo buon governo dei richiamati principî, l'ordinanza impugnata ha preso in esame e valorizzato la specifica natura del compito che ha costituito l'oggetto della consulenza affidata nel caso di specie al (omissis), osservando come egli sia stato incaricato di redigere un parere per la "realizzazione di un'analisi di ragionevolezza sui contenuti economici" dei contratti conclusi da (omissis) s.p.a. nei rapporti infragruppo, dunque su profili tematici che, anche in ragione delle loro intuibili ricadute operative sulla gestione dei rapporti con gli utenti, assumevano una rilevante valenza pubblicistica, rappresentata dall'analisi della congruità dei prezzi fissati nei contratti stipulati con le società collegate e direttamente coinvolte nell'attività di erogazione dei servizi di interesse pubblico.

4. Ciò posto, deve rilevarsi come, in relazione alla contestazione provvisoriamente delineata in sede cautelare ai sensi dell'art. 319 cod. pen., alcun elemento indiziario sia stato prospettato a sostegno della ritenuta configurabilità dell'intesa corruttiva e del requisito della contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio.

L'impostazione ricostruttiva da cui muove l'ordinanza impugnata poggia sul rilievo indiziario assegnato alla vicinanza temporale fra l'incarico di consulenza attribuito al ricorrente in data 23 ottobre 2017 e la circostanza che egli, ai primi di settembre 2017, ebbe a contattare il (omissis) proponendogli un incarico di insegnamento quale professore a contratto nell'Università di (omissis). Proposta, questa, della quale il (omissis) si disse onorato e alla quale fece seguito, a distanza di pochi giorni (ossia il 15 settembre 2017), la comunicazione – da parte del (omissis) al (omissis) – di un possibile coinvolgimento nelle valutazioni dei contratti di servizio tra le società del gruppo: eventualità di cui (omissis) aveva parlato con il presidente del collegio sindacale, (omissis) , ancor prima dell'adozione della relativa delibera, secondo quanto emerso da una conversazione oggetto di intercettazione in data 15 settembre 2017, ove lo stesso (omissis) ,

peraltro, ebbe modo di suggerire al professionista come avrebbe dovuto comportarsi una volta ricevuta la proposta.

Dalla motivazione del decreto di sequestro preventivo, tuttavia, risulta che, sin dal 25 luglio 2017, l'amministratore delegato di (omissis) s.p.a. aveva posto all'attenzione del collegio sindacale – anche in seguito ad un'indagine penale avviata in merito alla imposizione delle tariffe nei rapporti fra (omissis) e le società partecipate – la necessità di verificare in maniera costante e attenta la congruità del lavoro già svolto sui contratti infragruppo da altre società di controllo [ossia da (omissis)], sottolineando l'esigenza di un'accurata verifica sui valori inseriti nei contratti infragruppo, "per essere così in grado, entro la chiusura dei bilanci relativi all'esercizio 2017, di definire tutte le fatturazioni infragruppo che, al momento, in quota parte sono state sospese in attesa di approfondimenti sulla correttezza sostanziale dei valori".

A tal riguardo, la stessa ordinanza impugnata pone in evidenza il fatto che la necessità di tale verifica era emersa anche in considerazione di un'indagine penale avviata in merito all'imposizione delle tariffe stabilite nei rapporti fra l'(omissis) e le sue partecipate.

Dalla documentazione allegata alla memoria difensiva depositata in sede di gravame emergeva, inoltre, la circostanza che il ricorrente aveva appena curato la pubblicazione di una monografia su una tematica di immediato interesse operativo per le problematiche organizzative dell'(omissis) – quella della gestione delle società partecipate pubbliche alla luce del nuovo testo unico - e che in occasione di un convegno di presentazione del volume, organizzato a Roma il 5 giugno 2017, egli ebbe modo di conoscere il (omissis) , il quale a sua volta figurava tra i relatori del convegno. In tale circostanza, il (omissis) ebbe a manifestargli il suo apprezzamento per i risultati del lavoro scientifico, auspicando la prosecuzione del rapporto.

Emergeva, ancora, la circostanza che il ricorrente conosceva da anni il presidente del collegio sindacale, (omissis) , anch'egli professore universitario ed allievo dello stesso maestro del (omissis), oltre che ricercatore, in passato, presso la stessa Università.

Dal contenuto della conversazione oggetto della richiamata intercettazione del 15 settembre 2017 risultava, peraltro, che nel riferire al (omissis) di aver parlato con il (omissis), il (omissis) affermava che entrambi - dopo alcune considerazioni svolte sull'(omissis) e sull'(omissis) – avevano pensato di coinvolgerlo nelle attività di valutazione sui contratti di servizio in essere con le amministrazioni. Ciò esclude che l'individuazione del (omissis) quale consulente fosse riconducibile ad un'autonoma interferenza ovvero ad una forma di indebita sovrapposizione della volontà del (omissis) rispetto a quella del collegio sindacale.

L'interessamento, anche in seguito, mostrato dal (omissis) al conferimento dell'incarico professionale poi affidato dal collegio sindacale era dunque agevolmente spiegabile in relazione al fatto che il consiglio di amministrazione da lui presieduto era comunque il diretto destinatario dell'esito delle valutazioni oggetto dell'attività di consulenza *de qua*, in quanto a sua volta incentrata sulla verifica di congruità delle scelte gestionali già effettuate dal precedente consiglio di amministrazione e, soprattutto, di quelle che in futuro avrebbero dovuto essere deliberate da parte della rinnovata compagine amministrativa della società.

A fronte delle risultanze offerte da tale panorama indiziario, nessuna indebita ingerenza di fatto può fondatamente ipotizzarsi in un contesto di rapporti connotato da un ordinario scambio di informazioni e vedute sull'eventuale attribuzione di incarichi di consulenza opportunamente finalizzati ad una più efficace gestione di problematiche amministrative e gestionali di comune interesse fra i rappresentanti di organi interni della medesima società.

Né da alcuna intercettazione in atti richiamata, ovvero da altre risultanze procedimentali, è emersa, in particolare, la circostanza che il (omissis) abbia mai chiesto al (omissis) di ricevere incarichi professionali dalla società da lui amministrata.

Entro tale contesto, pertanto, avrebbe dovuto inquadrarsi la successiva riunione in data 25 settembre 2017 del collegio sindacale, il cui presidente, proprio in apertura di seduta, esprimeva l'avviso che, per la valutazione della correttezza e della congruità del lavoro condotto dalle richiamate società, e dunque dei contenuti dei contratti infragruppo, si rendesse opportuno il ricorso a professionalità accademiche ovvero ad uno studio professionale, anziché a società di consulenza in senso stretto.

Valutazione, questa, prodromica all'affidamento dell'incarico di consulenza, che il 23 ottobre 2017, all'esito di una selezione delle offerte pervenute al collegio sindacale, venne conferito al (omissis) sulla base di un corrispettivo inferiore all'importo di euro 55.000,00, adeguato rispetto all'ampiezza e alla qualità della prestazione professionale dalle parti convenuta e dal suddetto indagato effettivamente svolta in favore dell'ente conferente, laddove l'incarico di insegnamento universitario nel modulo "*Corporate governance*", attribuito al (omissis) quale docente di "chiara fama" ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, venne deliberato in data 16 maggio 2018 – peraltro a titolo gratuito e per un impegno didattico limitato a quarantadue ore – dal Consiglio di Dipartimento dell'Università di (omissis) su proposta dello stesso (omissis), ma non venne in concreto svolto a causa del coinvolgimento del (omissis) in altre vicende giudiziarie.

5. Nella prospettiva accolta dall'ordinanza impugnata le due utilità, anche in ragione del limitato lasso temporale di circa quindici giorni, sarebbero state corrisposte, come dianzi accennato, l'una in funzione dell'altra nell'ambito di una sequenza di comportamenti fra loro strettamente collegati: la promessa di un incarico universitario al (omissis) , grazie al cui successivo intervento l'indagato avrebbe a sua volta ottenuto un incarico di consulenza professionale per conto di un organo, il collegio sindacale, sulle cui scelte discrezionali il presidente del consiglio di amministrazione non poteva direttamente esercitare alcun tipo di competenza.

L'assunto accusatorio, tuttavia, non trova una base indiziaria di sostegno nelle risultanze procedimentali descritte dall'impugnata ordinanza.

Ai fini dell'accertamento del reato di corruzione propria, per provare la reciproca dazione di utilità, è necessario dimostrare non solo che il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio è stato la causa della prestazione dell'utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale, ma anche la finalizzazione di tale erogazione all'impegno di un futuro comportamento contrario ai doveri di ufficio ovvero alla remunerazione di un già attuato comportamento contrario ai doveri di ufficio da parte del soggetto munito di qualifica pubblicistica (Sez. 6, n. 39008 del 06/05/2016, Biagi, Rv. 268088).

Nel caso in esame, tuttavia, non risulta che l'indagato abbia mai chiesto, direttamente al (omissis) o ad altri, il conferimento di un incarico professionale, né risulta, sotto altro ma connesso profilo, che l'attribuzione dell'incarico di docenza universitaria sia stata da lui prospettata quale condizione per ottenere in cambio una corrispondente utilità da parte del presidente del consiglio di amministrazione dell'impresa pubblica con il quale egli, proprio in vista di tal fine, avrebbe dovuto porsi in contatto.

Nessun elemento indiziario, dunque, è emerso a sostegno dell'ipotizzata configurabilità del patto corruttivo, la cui illecita sostanza sinallagmatica, inoltre, presupporrebbe logicamente la dimostrazione del compimento, da parte di entrambi i pubblici funzionari corruttori, di un atto specificamente individuato od individuabile come contrario ai doveri d'ufficio, dunque di un atto di natura discrezionale posto in essere in violazione delle procedure e dei requisiti di legge che conformano l'esercizio della discrezionalità amministrativa, ovvero diretto non già al perseguimento delle finalità pubblicistiche ed alla corretta comparazione degli interessi in gioco, ma ad avvantaggiare la persona del corruttore (cfr. Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, Caria, Rv. 278335): atto, questo, della cui esistenza non v'è traccia nella motivazione dell'ordinanza impugnata, ove si consideri, da un lato, la natura gratuita dell'incarico universitario assegnato al (omissis) , dall'altro, il fatto che l'incarico di consulenza affidato all'indagato mirava a soddisfare, anche

in ragione del generale apprezzamento mostrato per i risultati dei suoi studi di carattere scientifico nel settore della gestione delle società partecipate, la realizzazione di specifici interessi pubblicistici dell'ente conferente.

Nella posizione apicale da lui rivestita all'interno della predetta società, del resto, il (omissis) avrebbe potuto offrire direttamente all'indagato incarichi ben più remunerativi di quello ricevuto dal collegio sindacale, e a sua volta avrebbe potuto ricevere incarichi di natura universitaria in sedi ancor più prestigiose ed agevolmente raggiungibili (peraltro già offertegli e in alcuni casi rifiutate, come dalla difesa puntualmente allegato nella memoria depositata in sede di gravame).

Non è certo l'assenza di contenuto patrimoniale di una delle due prestazioni corrispettive ad escludere, in tesi, la configurabilità di una causa illecita che consenta di inquadrare il rapporto nello schema tipico della corruzione propria, poiché, diversamente dalla prospettazione al riguardo offerta dal ricorrente, il reato di cui all'art. 319 cod. pen. può essere commesso anche attraverso la corresponsione di un'utilità non patrimoniale per il corrotto, assumendo rilievo, quale oggetto della dazione o promessa, qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente (cfr., *ex multis*, Sez. 6, n. 51765 del 13/07/2018, Ozzimo, Rv. 277562; Sez. 6, n. 45847 del 14/10/2014, Scognamiglio, Rv. 260822; Sez. 6, n. 24656 del 18/06/2010, Cosentino, Rv. 248001).

Occorre, di contro, che l'utilità, pur priva di contenuto patrimoniale, s'inserisca in una relazione sinallagmatica di tipo finalistico-strumentale o causale rispetto all'esercizio dei poteri o della funzione ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio, e che la stessa, quale oggetto della dazione o promessa alla base dell'accordo corruttivo, si trovi in un rapporto di proporzionale corrispettività con la controprestazione.

Nel caso in esame, tuttavia, non è emerso alcun elemento sintomatico di una ragionevole proporzionalità nell'ipotizzato scambio di utilità fra soggetti entrambi titolari di una qualifica pubblicistica, poiché rispetto al conferimento di un incarico a titolo gratuito, che nulla o poco poteva aggiungere alla posizione di prestigio e all'immagine pubblica del beneficiario, alcun adeguato riscontro di funzionale corrispondenza, sull'altro versante del preteso accordo corruttivo, potrebbe rinvenirsi nell'attribuzione di un incarico professionale rilevante per le sue potenziali conseguenze ed ampiamente remunerato, anche in ragione del notevole impegno richiesto per il suo espletamento e del necessario ricorso all'ausilio di altri collaboratori.

6. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro

preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 22 aprile 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con la conseguente restituzione della somma di denaro in sequestro in favore dell'avente diritto.

La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 22 aprile 2020 e dispone la restituzione della somma in sequestro all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso il 8 gennaio 2021

Il Consigliere estensore
Gaetano De Amicis

Il Presidente
Giorgio Fidelbo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 15 MAR 2021
IL CANCELLIERE E.
Patrizia Di Lorenzo